



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-146.0.0.-62

L'anno 2018 il giorno 05 del mese di Giugno il sottoscritto Gandino Guido in qualità di dirigente di Direzione Politiche Dell'Istruzione Per Le Nuove Generazioni, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, a seguito dell'espletamento sul MePA di CONSIP di una trattativa diretta con più operatori economici, all'Impresa LANGUAGE ACADEMY - SOCIETÀ COOPERATIVA di un servizio di formazione didattico/linguistica sulla lingua inglese a favore degli educatori e degli insegnanti che operano nell'ambito dei civici servizi a favore dei bambini di 0/6 anni, da eseguirsi nel periodo di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, per l'importo complessivo di Euro 592,00, esente I.V.A. ai sensi dell'art. 10 – comma 1 – punto 20 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i. – CIG ZA623D9981

Adottata il 05/06/2018
Esecutiva dal 19/06/2018

05/06/2018	GANDINO GUIDO
------------	---------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE POLITICHE DELL'ISTRUZIONE PER LE NUOVE GENERAZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-146.0.0.-62

Affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, a seguito dell'espletamento sul MePA di CONSIP di una trattativa diretta con più operatori economici, all'Impresa LANGUAGE ACADEMY - SOCIETÀ COOPERATIVA di un servizio di formazione didattico/linguistica sulla lingua inglese a favore degli educatori e degli insegnanti che operano nell'ambito dei civici servizi a favore dei bambini di 0/6 anni, da eseguirsi nel periodo di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, per l'importo complessivo di Euro 592,00, esente I.V.A. ai sensi dell'art. 10 – comma 1 – punto 20 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i. – CIG ZA623D9981

IL DIRETTORE

VISTI:

- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed, in particolare, l'art. 107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché l'art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l'art. 4;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (Codice dei Contratti);
- l'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04/03/1996 e s.m.i. di cui, in ultimo, la modificazione con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 09/01/2018, ed in particolare l'art. 4 relativo alla competenza dei dirigenti responsabili dei servizi comunali;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 26 comma 6;
- la determinazione dell'A.V.C.P. del 5 marzo 2008 n. 3;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 01/03/2018 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2018-2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 19/04/2018 ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020";

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

PREMESSO che:

- ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo per il personale educativo previsto dal vigente Contratto nazionale, per un numero minimo di 30 ore all'anno di formazione per ciascuna unità, il Comune di Genova ha l'obbligo di organizzare annualmente l'espletamento di corsi di formazione;
- un'adeguata attività formativa, condotta attraverso corsi, conferenze e con il supporto di specifico materiale divulgativo, fornisce al personale educativo un supporto assai significativo nella conduzione dell'attività educativa / didattica;
- la Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni, in coerenza a quanto sopra, ha formulato una serie di proposte relative a percorsi formativi rivolti ad insegnanti, educatori e collaboratori socio educativi dei servizi dell'infanzia;
- nel piano dell'offerta formativa di cui sopra, in particolare, è previsto un percorso linguistico e didattico, in aula, attraverso il quale gli educatori e gli insegnanti, che operano nell'ambito dei civici servizi a favore dei bambini di 0/6 anni, possano acquisire una conoscenza base della lingua inglese ed una metodologia per favorire l'approccio dei bambini di 3/6 anni con detta lingua in modo naturale e "giocosamente";

CONSIDERATO

quindi, indispensabile, avviare una procedura di affidamento del servizio in oggetto;

PRESO ATTO

che con atto datoriali, prot. n. 167805 del 16/05/2018, custodito agli atti d'ufficio, è stato nominato, ai sensi dell'art. 31 del Codice dei Contratti, R.U.P. delle procedure per l'affidamento di forniture di beni e servizi per il funzionamento dei servizi 0/6 e di supporto al sistema scolastico, da espletarsi nell'anno in corso, il Direttore della Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni, Dott. Guido Gandino;

VERIFICATO

che il servizio di formazione didattico/linguistica sulla lingua inglese:

- non risulta compreso:
 - > nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A.";
 - > nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;
- risulta, invece, presente sul MePA di CONSIP, Capitolato tecnico – Allegato 16 al Capitolato d'oneri "Servizi" per l'abilitazione dei prestatori di "servizi di formazione" ai fini della partecipazione al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

RITENUTO

quindi, di procedere all'affidamento del servizio di formazione didattico/linguistica sulla lingua inglese mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti;

RILEVATO che:

- al fine di assegnare il servizio di formazione occorrente alle condizioni più favorevoli per l'Amministrazione sono state espletate sul MePA di CONSIP le trattative dirette con gli operatori economici abilitati sul MePA come dettagliato nel seguito:
 - ✓ trattativa n. 505229 in data 25/05/2018 rivolta a CENTRO LINGUE CONCESSIONARIA DEL METODO SHENKER,

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- ✓ trattativa n. 506052 in data 25/05/2018 rivolta a F.IRE SCRL,
- ✓ trattativa n. 506255 in data 25/05/2018 rivolta a LANGUAGE ACADEMY - SOCIETÀ COOPERATIVA;
- i soggetti su indicati sono stati individuati, in funzione della loro offerta sul catalogo MePA di un servizio di formazione sulla lingua inglese rispondente allo specifico bisogno formativo di cui in premessa;
- alle trattative sopra individuate hanno risposto solamente due operatori economici invitati, presentando, rispettivamente, un progetto congruo ai contenuti ed agli obiettivi posti dall'Amministrazione ed offrendo per l'esecuzione del servizio di formazione linguistica richiesto i prezzi che seguono:
 - ✓ LANGUAGE ACADEMY - SOCIETÀ COOPERATIVA: Euro 592,00, esente I.V.A., ai sensi dell'art. 10 – comma 1 – punto 20 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.;
 - ✓ F.IRE S.C.R.L.: Euro 736,00, esente I.V.A., ai sensi dell'art. 10 – comma 1 – punto 20 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.;
- negli atti delle trattative dirette di cui sopra è stato stabilito di procedere "... all'affidamento del servizio di formazione a favore dell'Impresa che, fermo restando la presentazione di un progetto congruo ai contenuti ed agli obiettivi previsti avrà offerto per l'esecuzione del servizio il prezzo più basso";
- l'Impresa LANGUAGE ACADEMY - SOCIETÀ COOPERATIVA ha offerto il prezzo più basso;

CONSIDERATO

pertanto, opportuno, procedere, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, all'affidamento diretto all'Impresa LANGUAGE ACADEMY - SOCIETÀ COOPERATIVA del servizio di formazione didattico/linguistica sulla lingua inglese a favore degli educatori e degli insegnanti che operano nell'ambito dei civici servizi a favore dei bambini di 0/6 anni, da eseguirsi nel periodo di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, per l'importo complessivo di Euro 592,00, esente I.V.A. ai sensi dell'art. 10 – comma 1 – punto 20 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.;

ASSICURATO

che l'esecuzione del servizio, di natura intellettuale, non comporta alcun rischio di interferenze e, pertanto, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, non sussiste l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI);

DATO ATTO

dell'accertamento d'ufficio del possesso da parte dell'Affidataria dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;

RITENUTO

in funzione della modesta entità della spesa, di non prevedere negli atti della trattativa la corresponsione della cauzione definitiva, al fine di evitare un appesantimento della procedura di affidamento non giustificato dal valore del servizio tanto più che, in caso di inadempienze nell'esecuzione dello stesso, il Comune può sempre rivalersi all'atto del pagamento della fattura;

STABILITO

che, qualora nelle more dell'esecutività del presente provvedimento e della successiva sottoscrizione del contratto, venisse stipulata da CONSIP S.p.A. una convenzione per un servizio di formazione

sulla specifica tematica del servizio in oggetto, ad un prezzo più vantaggioso, di chiedere all’Affidataria un ulteriore ribasso sul prezzo offerto ai fini dell’adeguamento ai parametri prezzo/qualità della convenzione CONSIP, procedendo, in caso di mancato adeguamento a detti parametri, all’eventuale revoca dell’affidamento ed alla contestuale assegnazione del servizio all’Impresa titolare della convenzione CONSIP;

RITENUTO

di non richiedere il CUP, ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003, in quanto il presente servizio non viene effettuato nell'ambito di un "Progetto di investimento pubblico", così come meglio definito al punto 3. della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, del 22 dicembre 2010 n. 10";

PRESO ATTO

che il presente provvedimento deve essere trasmesso alla Direzione Sviluppo del Personale e Formazione;

DATO ATTO

che la spesa per il servizio in oggetto:

- trova la relativa copertura finanziaria a Bilancio 2018 sui fondi disponibili al capitolo 38053 “Altri interventi diversi finanziati da avanzo vincolato”;
- è congrua con la finalizzazione di detti fondi;
- non è soggetta al regime di scissione dei pagamento ex art.17 comma 6 D.P.R. 633/1972 in quanto trattasi di servizio esente I.V.A., ai sensi dell’art. 10 – comma 1 – punto 20 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.;

DATO ATTO

altresì, ai fini dell’applicazione delle vigenti disposizioni fiscali in materia di modalità di pagamento delle forniture di beni e servizi introdotte dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015), che la spesa per il servizio in questione è da riferirsi ad attività istituzionale;

APPURATO

che la spesa non rientra nei limiti di cui all’art. 6 della Legge 122/2010, in quanto finanziata con fondi finalizzati meglio individuati al punto 8) del dispositivo del presente provvedimento;

ACCERTATO

che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO

che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del TUEL;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa di:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 1) di affidare direttamente, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, all'Impresa **LANGUAGE ACADEMY - SOCIETÀ COOPERATIVA** con sede legale in Roma (RM) - Viale Castro Pretorio 82, codice fiscale e partita I.V.A. 11565681001, codice beneficiario 55928, il servizio di formazione didattico/linguistica sulla lingua inglese a favore degli educatori e degli insegnanti che operano nell'ambito dei civici servizi a favore dei bambini di 0/6 anni, da eseguirsi nel periodo di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, per l'importo complessivo di Euro 592,00, esente I.V.A. ai sensi dell'art. 10 – comma 1 – punto 20 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.;
- 2) di dare atto che con la presentazione dell'offerta, l'Impresa affidataria si è obbligata ad eseguire il servizio di formazione richiesto secondo le modalità, nella tempistica ed alle condizioni stabilite nel documento “Condizioni particolari della Trattativa Diretta” allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, nonché in conformità al progetto presentato dall'Impresa medesima in sede di trattativa, custodito agli atti d'ufficio;
- 3) di dare atto che l'esecuzione del servizio, di natura intellettuale, non comporta alcun rischio di interferenze e, pertanto, secondo quanto previsto dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 e dalla Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, non sussiste l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DU-VRI);
- 4) di dare atto che, in oggi, il servizio di cui al precedente punto 1) non risulta compreso nelle convenzioni attive stipulate da CONSIP S.p.A. e nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;
- 5) di provvedere agli adempimenti di cui in premessa, qualora venisse stipulata da CONSIP una convenzione congrua al servizio in oggetto, ad un prezzo più vantaggioso;
- 6) di dare atto che il contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale MePA di CONSIP e successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente;
- 7) di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento non rientra nei limiti di cui all'art. 6 della legge n. 122/2010, in quanto finanziata con fondi finalizzati, come meglio definito al successivo punto 8);
- 8) di impegnare l'importo complessivo di **Euro 592,00**, esente I.V.A. ai sensi dell'art. 10 – comma 1 – punto 20 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., **in ambito istituzionale**, al capitolo **38053** centro analitico 2710 Altri interventi diversi finanziati da avanzo vincolato – Asili nido e servizi per l'infanzia - P.D.C. 1.3.2.99.999 –Altri servizi n.a.c. previa riduzione di pari importo dell'impegno 2018/10417 (**IMP. 2018/10418 - CRONO 2018/520**);
- 9) di dare atto della congruità della spesa alla finalizzazione dei fondi di cui al precedente punto;
- 10) di provvedere, a fronte del servizio eseguito regolarmente, alla diretta liquidazione della spesa, mediante emissione di atto di liquidazione digitale, nei limiti dell'importo complessivo di

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

cui al precedente punto 8) e subordinatamente all'accertamento della regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa, nonché all'espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a carico dell'Impresa assegnataria dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;

- 11) di dare atto che il presente provvedimento deve essere trasmesso alla Direzione Sviluppo del Personale e Formazione;
- 12) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa vigente sulla tutela dei dati personali;
- 13) di dare atto, in attuazione dell'art.6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, dell'insussistenza a carico del RUP di situazioni di conflitto di interessi.

Il Direttore
Dott. Guido Gandino



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-146.0.0.-62

AD OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, a seguito dell'espletamento sul MePA di CONSIP di una trattativa diretta con più operatori economici, all'Impresa LANGUAGE ACADEMY - SOCIETÀ COOPERATIVA di un servizio di formazione didattico/linguistica sulla lingua inglese a favore degli educatori e degli insegnanti che operano nell'ambito dei civici servizi a favore dei bambini di 0/6 anni, da eseguirsi nel periodo di dodici mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto, per l'importo complessivo di Euro 592,00, esente I.V.A. ai sensi dell'art. 10 – comma 1 – punto 20 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i. – CIG ZA623D9981

Ai sensi dell'articolo 2, comma 5, e dell'articolo 6, comma 3, del Regolamento di Contabilità, si appone visto di riscontro contabile.

.

Il Dirigente
SETTORE CONTABILITA' E FINANZA
[Dott. Giovanni Librici]

Sottoscritto digitalmente dal Responsabile



COMUNE DI GENOVA

Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni

CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA TRATTATIVA DIRETTA

per l'affidamento di un servizio di formazione linguistica (inglese) a favore degli insegnanti delle scuole d'infanzia del Comune di Genova.

Responsabile del Procedimento: Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della Direzione Politiche dell'Istruzione per le Nuove Generazioni, Dott. Guido Gandino.

Questa Direzione prevede di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 – comma 2 – lettera a) del Codice dei Contratti, di un servizio di formazione linguistica (inglese) a favore degli insegnanti delle scuole d'infanzia del Comune di Genova, previo espletamento di una trattativa diretta con più Operatori Economici presenti sul MePA di CONSIP per il servizio di formazione di interesse. La presente trattativa diretta non costituisce alcun vincolo per l'Amministrazione a contrarre.

Art. 1 - Norme regolatrici

La partecipazione alla trattativa diretta e l'esecuzione del servizio di formazione sono disciplinate dal presente documento e dai documenti allegati al Bando MePA Servizi di CONSIP che seguono:

- Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi;
- Capitolato tecnico – Allegato 16 al Capitolato d’oneri “Servizi” per l’abilitazione dei prestatori di “servizi di formazione” ai fini della partecipazione al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.

In caso di contrasto fra le disposizioni contenute in questi ultimi due documenti e le condizioni particolari stabilite nel presente documento, prevalgono queste ultime.

Per quanto non esplicitamente previsto negli atti di cui sopra, troverà applicazione quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti) nel prosieguo richiamato semplicemente come “Codice dei Contratti” e dalle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili.

Art. 2 - Oggetto

Servizio di formazione didattico/linguistica per gli educatori e gli insegnanti che operano nell’ambito dei civici servizi a favore dei bambini di 0/6 anni sulla lingua inglese, da eseguirsi secondo quanto stabilito al successivo art. 5).

Art. 3 - Modalità di risposta alla richiesta di offerta

La proposta inserita sul sistema del Mercato Elettronico (MePA) con cui l’Impresa invitata formulerà la propria offerta dovrà essere composta da:

- 1) prezzo complessivo offerto per l’esecuzione del servizio di formazione;
- 2) progetto del servizio di formazione offerto, contenente le linee secondo le quali l’Impresa, sulla base dei contenuti e degli obiettivi di cui al successivo art. 5, prevede di condurre il servizio richiesto.

Con la presentazione dell’offerta, l’Impresa si obbliga:

- ad eseguire il servizio secondo le modalità previste nel presente documento, in conformità a quanto indicato nel progetto ed al prezzo offerto dall’Impresa stessa;
- ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni, oneri e clausole previste nel presente documento e negli atti richiamati nello stesso.

Art. 4 - Modalità di assegnazione

La stazione appaltante, espletata la trattativa diretta con più Imprese, procederà all’affidamento del servizio di formazione a favore dell’Impresa che, fermo restando la presentazione di un progetto congruo ai contenuti ed agli obiettivi previsti nel presente documento, avrà offerto per l’esecuzione del servizio il prezzo più basso.

La stazione appaltante, si riserva, altresì, la facoltà di chiedere, nel corso dell’espletamento della procedura di affidamento chiarimenti o integrazioni circa l’offerta presentata.

L’assegnazione del servizio diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti e con l’adozione del relativo provvedimento di affidamento.

Art. 5 - Descrizione del servizio e modalità di esecuzione

Il servizio di formazione prevede la realizzazione di un percorso linguistico e didattico, in aula, attraverso il quale gli educatori e gli insegnanti, che operano nell'ambito dei civici servizi a favore dei bambini di 0/6 anni, possano acquisire una conoscenza base della lingua inglese attraverso un percorso adatto a chi, per la prima volta si avvicina a detta lingua, nonché una metodologia per favorire l'approccio dei bambini di 3/6 anni con la lingua inglese in modo naturale e "giocosamente".

Il servizio di formazione richiesto prevede l'esecuzione di un corso articolato in n. 8 incontri di ore 2 ciascuno per un numero complessivo di 16 ore. Tale corso dovrà svolgersi presso una sede messa a disposizione dall'Affidataria e ubicata in una zona centrale del Comune di Genova, agevolmente accessibile con i mezzi del trasporto pubblico.

Il suddetto corso prevede la partecipazione massima di n. 25 persone.

La tempistica di esecuzione del servizio di formazione sarà definita dalla stazione appaltante di concerto con l'Affidataria.

Art. 6 - Valore del servizio

L'importo di spesa massimo presunto per l'esecuzione del servizio è pari ad Euro **1.000,00** (mille/00) esente I.V.A. ai sensi dell'art. 10 – comma 1 – punto 20 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i. Tale importo è da intendersi comprensivo delle spese necessarie all'esecuzione del servizio, nonché di tutti gli oneri indicati nel presente documento a carico dell'Impresa affidataria.

Art. 7 – Importo, durata e forma del contratto

L'importo complessivo del contratto sarà quello del prezzo offerto dall'Impresa affidataria, in sede di trattativa diretta, per l'esecuzione del servizio.

Il contratto avrà validità di mesi dodici a decorrere dalla data di stipulazione dello stesso.

Detto contratto sarà stipulato nella forma del documento elettronico sul portale MePA di CONSIP che sarà successivamente registrato nell'apposito software del Comune di Genova, ai fini della datazione certa e conservazione permanente. A tale scopo l'Impresa affidataria prima della stipula del contratto in forma elettronica dovrà far pervenire alla Stazione appaltante una marca da bollo del valore di Euro 16,00 od attestazione di avvenuto pagamento nelle forme previste dalle vigenti disposizioni in materia.

Il Committente, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice dei Contratti, qualora nel corso del periodo di validità contrattuale si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Affidataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Affidataria non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 8 - D.U.V.R.I.

In relazione all'esecuzione, presso la sede dell'Affidataria, del presente servizio di natura intellettuale non sono rilevabili rischi di interferenze per i quali sia necessario adottare adeguate misure di sicurezza; pertanto non sussiste l'obbligo di redigere il DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi).

Art. 9 - Obblighi dell'Impresa Affidataria

L'Impresa affidataria, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 30 – comma 3 del Codice dei Contratti, è tenuta ad eseguire il servizio nel pieno rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di cui all'Allegato X del Codice medesimo.

È fatto obbligo, altresì, all'Impresa affidataria di:

- effettuare il servizio in assoluta conformità all'offerta presentata in sede di trattativa diretta nell'incondizionata osservanza di tutti gli oneri, clausole e modalità indicati nel presente documento;
- in caso di irregolarità nell'esecuzione del servizio segnalate, tramite PEC o e-mail dal Comune di Genova, provvedere a sanare dette irregolarità entro il termine tassativo di sette giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell'anzidetta segnalazione:
- sostenere tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti al servizio aggiudicato;
- applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività;
- rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa;
- comunicare qualsiasi modifica possa intervenire nel sistema di gestione del servizio in oggetto, nonché qualsiasi variazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;
- garantire il rispetto dei tempistica concordata con il Comune;
- assumere la responsabilità per eventuali danni che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione del servizio;
- risarcire, a propria cura e spesa, senza riserve od eccezioni, al Comune od a terzi, eventuali danni conseguenti all'espletamento del servizio.

Art. 10 - Verifiche e attestazione di regolare esecuzione

L'Amministrazione si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l'Impresa affidataria nulla possa eccepire, di effettuare verifiche, controlli sulla corretta esecuzione del servizio e sulla completa osservanza e conformità delle prestazioni rese rispetto alle disposizioni prescritte nel presente documento.

In presenza di irregolarità nell'esecuzione del servizio, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le penalità previste nell'articolo che segue.

I danni derivanti dal non corretto espletamento del servizio o, comunque, collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento al Comune od a terzi, saranno assunti dall'Impresa affidataria a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

Il Comune, effettuate con esito positivo le verifiche previste al primo comma del presente articolo, rilascerà l'attestazione di regolare esecuzione.

Art. 11 - Penali

In caso di ritardata o non corretta esecuzione del servizio rispetto alla tempistica concordata con il Comune ed alle modalità di esecuzione stabilite nel presente documento, non imputabile a causa di forza maggiore, l'Impresa affidataria, ai sensi dell'art. 113 bis comma 2 del Codice dei Contratti, sarà passibile dell'applicazione di una penalità calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da una formale nota di contestazione, inviata tramite PEC, rispetto alla quale l'Impresa avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla data della suddetta nota di contestazione.

La comunicazione definitiva di applicazione della penale avverrà tramite PEC. L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nell'anzidetta comunicazione, verrà detratto dal pagamento della fattura emessa.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora le non conformità siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il Comune procederà alla risoluzione del contratto.

Art. 12 – Esecuzione in danno

Nel caso in cui l'Impresa affidataria ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni di cui al presente documento ed atti nello stesso richiamati, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra Impresa, senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Affidataria, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

In particolare, qualora l'inosservanza della tempistica concordata con il Comune comporti un grave pregiudizio al Comune stesso, quest'ultimo, previa comunicazione all'Affidataria, potrà richiedere il servizio o la quota dello stesso non eseguito/a ad altro soggetto.

Per la rifusione dei danni l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore.

Art. 13 - Risoluzione del contratto

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore del contratto, ovvero qualora l'Impresa affidataria si renda colpevole di frode, di grave negligenza o la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e condizioni stabiliti a suo carico dal presente documento, qualora siano state riscontrate e, non tempestivamente sanate irregolarità che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione.

È facoltà dell'Amministrazione risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. a danno dell'Impresa assegnataria in caso di ritardo dell'esecuzione del servizio.

Si procederà inoltre alla risoluzione del contratto:

- qualora, a seguito dell'accertamento d'ufficio, risulti che l'Affidataria si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1 del Codice dei Contratti;
- qualora nei confronti dell'Affidataria sia intervenuto un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti.

La risoluzione del contratto sarà comunicata all'Impresa mediante PEC.

Art. 14 - Pagamenti

L'Impresa affidataria dovrà trasmettere la fattura intestata all'Ufficio indicato sull'ordinativo, nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, come da L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a

213 e D.M. 3 aprile 2013, n. 55. A tal fine, la fattura dovrà riportare il **CODICE UNIVOCO UFFICIO 2EK2I5**; in mancanza di detto CODICE UNIVOCO UFFICIO, il Sistema di Interscambio rifiuterà la fattura.

Oltre al suddetto Codice Univoco, la fattura dovrà contenere il numero dell'ordine ed il C.I.G. (codice identificativo gara).

Oltre al suddetto rifiuto della fattura sprovvista del su indicato codice univoco ufficio, il Comune rigetterà la fattura qualora non contenga il numero d'ordine ed il CIG.

Il pagamento della fattura sarà disposto, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della stessa all'Ufficio indicato sull'ordinativo, previo accertamento della regolare esecuzione del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali. In presenza di irregolarità nell'esecuzione del servizio, a prescindere dall'entità, il Comune non procederà alla liquidazione della fattura che, pertanto, sarà restituita all'Impresa affidataria; quest'ultima, sanate le irregolarità, dovrà rimettere la fattura. La liquidazione della fattura è subordinata, altresì, alla regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, accertata mediante la ricezione del D.U.R.C. regolare richiesto d'ufficio dal Comune di Genova, nonché alla regolarità fiscale dell'Impresa affidataria.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal D.U.R.C., secondo quanto previsto all'art. 30 – comma 5 del Codice dei Contratti, il Comune di Genova "... trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi...".

In ogni caso, il Comune di Genova non procederà ad alcun pagamento della fattura qualora l'Affidataria non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Il Comune di Genova non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti provocati da cause non imputabili allo stesso.

Art. 15 - Divieto di Cessione del Contratto

È vietata la cessione totale o parziale del contratto; qualora si verificasse, l'Amministrazione avrà diritto di dichiarare risolto il contratto per colpa dell'Affidataria, restando impregiudicato il diritto di ripetere ogni eventuale ulteriore danno dipendente da tale azione.

Art. 16 – Cessione del Credito

È consentita la cessione del credito, purché sia preventivamente notificata all'Amministrazione dalla stessa accettata.

Art. 17 - Informativa per il trattamento dei dati personali

Si informa che i dati raccolti nel corso della procedura di affidamento saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti di ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 18 - Controversie - Foro competente

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; termini di presentazione del ricorso: trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'affidamento oppure dalla piena conoscenza della stessa.

Art. 19 - Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente documento si fa rinvio alle disposizioni richiamate al precedente art. 1.

Art. 20 – Altre informazioni

Per qualsiasi informazione in ordine alla presente procedura, le Imprese dovranno avvalersi esclusivamente della posta elettronica all'indirizzo e-mail gareserveducativi@comune.genova.it; analogamente la stazione appaltante si avvarrà di tale mezzo per qualsiasi comunicazione in ordine alla trattativa diretta.